

**DIREZIONE:** DIREZIONE REGIONALE, TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA

**SERVIZIO:** TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA E FERRO

**UFFICIO:** LINEE DI TRASPORTO REGIONALE, TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA E INVESTIMENTI NEL TPL

**OGGETTO:** Legge Regionale 29 maggio 2007 n.11. Autorizzazione nuova linea commerciale "Giulianova-Roma Fiumicino" alla società Baltour s.r.l. con sede legale a Teramo – C.da Piano Delfico.

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

#### **PREMESSO**

Che con nota acquisita agli atti in data 19 gennaio 2012 Prot. n. RA/13617 la società Baltour s.r.l con sede legale a Teramo – Contrada Piano Delfico, ha presentato ai sensi della L.R.11/2007 la richiesta di autorizzazione per la nuova linea commerciale "Giulianova-Fiumicino";

Che con Determinazione n.35 del 21.05.2012, in relazione alla richiesta presentata, sono state approvate le risultanze del documento istruttorio (All.1 alla suddetta determinazione), in base al quale erano definite le relazioni di traffico autorizzabili e quelle non autorizzabili ai sensi della lettera m) del comma 2 dell'art.3 della L.R.11/2007 nell'ambito della linea richiesta, il cui contenuto si richiama integralmente;

**DATO ATTO** che in base a quanto disposto al punto n.6 del dispositivo della Determinazione n.35/2012/DE10, la società Baltour s.r.l. con sede legale a Teramo – Contrada Piano Delfico, ha presentato, con nota in data 31/05/2012 acquisita al Prot.n.RA/130851/DE10, i nuovi programmi di esercizio delle corse autorizzabili in base alla citata determinazione con l'indicazione delle tariffe applicate sulle relazioni di traffico assentite;

**VISTA** la dichiarazione sostitutiva con cui il responsabile legale della società Baltour s.r.l dichiara il possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada per conto terzi e l'iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale) al n. 50531 rilasciata dall'Ufficio Motorizzazione della provincia di Teramo ai sensi degli artt. 10 e 11 del regolamento (CE) n.1071/2009;

**DATO ATTO** che in merito al programma di esercizio (All.1 al presente atto) è stato positivamente verificato che il servizio commerciale proposto non compromette gravemente la vitalità di un servizio ferroviario ed è compatibile e non si sovrappone o interferisce, con la rete dei servizi minimi essenziali di competenza regionale, che sono oggetto di contribuzione regionale, anche ai fini dell'efficienza e efficacia della spesa pubblica;

**VISTA** la L.R. 29 maggio 2007, n. 11 modificata dalla Legge Regionale comunitaria n. 59 del 22/12/2010 all'art.35;

**VISTO** il Regolamento CE N.1071/2009;

**VISTA** la L.77/99 e s.m.i.;

**DATO ATTO** della legittimità e regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto;

### **DETERMINA**

per le motivazioni in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) Di autorizzare la società Baltour s.r.l. con sede legale a C.da Piano Delfico - 64100 Teramo, all'esercizio della linea commerciale di competenza regionale "Giulianova-Fiumicino", con validità triennale decorrente dalla data del presente atto, frequenza giornaliera e le seguenti relazioni di traffico assentite:
  - Fiumicino–L'Aquila e viceversa;
  - Ciampino- L'Aquila e viceversa;
  - Fiumicino-Teramo e viceversa;
  - Ciampino –Teramo e viceversa;

- Fiumicino-Giulianova e viceversa;
- Ciampino –Giulianova e viceversa;
- Teramo- L’Aquila per la sola corsa in partenza alle ore 15.30 ed arrivo alle 16.30;
- Roma P.te Mammolo-Teramo per la corsa in partenza alle ore 16.15 ed arrivo alle 18.45 con divieto di fermata a L’Aquila;
- Teramo-Roma Ponte Mammolo per la sola corsa in partenza da Teramo alle 15,30 ed arrivo a Roma P.te Mammolo alle 18.00 con divieto di carico sulla corsa in partenza da L’Aquila alle 16.30 ed arrivo a Roma alle 18.45;
- Sulle corse Giulianova 2.00/Fiumicino 5.50 e Fiumicino 21.05/Giulianova 1.00 sono consentite tutte le relazioni di traffico locale intermedio;

ISTRADAMENTO: Fiumicino.A90/E80 – Roma Ciampino – Via Tiburtina – Roma (Ponte Mammolo) – Via Tiburtina – Stazione Tiburtina – A24 – L’Aquila – A24 – L’Aquila – A24 – Teramo – SS80/SS81/ss16 – Giulianova;

- 2) Di approvare il programma di esercizio di cui all’allegato n.1 e di prendere atto della comunicazione delle tariffe da applicare sulle relazioni di traffico assentite allegato n.2 alla presente determinazione;
- 3) Di dare atto che le relazioni di traffico assentite della nuova linea commerciale “Giulianova-Fiumicino” possono essere effettuate dal vettore con sola raccolta di utenza, senza altre fermate intermedie con divieto assoluto di traffico locale, tranne se esplicitamente consentito;
- 4) di notificare la presente determinazione alla società Baltour s.r.l. con sede legale a C.da Piano Delfico - 64100 Teramo e di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della Direzione “Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, nonché al Componente la Giunta;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della L.241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, nel termine di 60 giorni dal ricevimento dello stesso (Legge 06.12.1971), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dal ricevimento dello stesso (D.P.R. 24.09.1971, n.1199);

L'Estensore  
(firma)  
*(P.I. Antonio Comignani*

Il Responsabile dell'Ufficio  
(firma)  
*(Dott.ssa Alessandra Nardone)*  
*(Assente)*

Il Dirigente del Servizio  
(firma)  
*(Dott.ssa. Maria Antonietta Picardi*